

DISCIPLINARE GARA CIG: 88907921A9

Procedura aperta relativo al secondo stralcio dei lavori di costruzione di un edificio di edilizia residenziale pubblica in locazione permanente composto da 33 alloggi, 34 autorimesse e relative pertinenze in Comune di Bologna, all'interno del piano particolareggiato di iniziativa pubblica Z.I.S. R5.2 "Mercato Navile" sulla porzione G1 dell'area edificabile denominata "Blocco G".
Lotto: 1467/Z, 1467/I, 1467/R, 1572/I
CUP: G34H12000030001

1. PREMESSE - INFORMAZIONI GENERALI

Dati e nomenclature identificativi dell'appalto: CPV (Vocabolario Comune per gli Appalti): 45210000-2 - Lavori generali di costruzione di edifici
Provvedimento di indizione della gara: ordinanza presidenziale n. 30 del 03.09.2021.
Il progetto esecutivo è stato approvato con Ordinanza del CdA Acer n. 84 del 30.12.2014 ed è stato validato con atto prot. AT n. 813 del 22.12.2014.

Il Responsabile del procedimento è l'Ing. Antonio Frighi (recapito mail afrighi@acerbologna.it; recapito PEC: info.acerbologna@registerpec.it, indirizzo postale: Piazza della Resistenza, 4 - 40122 Bologna).

Direttore dei lavori: ing. Stefano Grandi recapito mail: sgrandi@acerbologna.it;
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: ing. Maurizio Migliaccio.

Affidatari di incarichi nell'ambito del progetto posto a base della presente gara (indicazione ai sensi dell'art. 24 co. 7 del D.Lgs. n. 50/2016) :

Progettista architettonico dell'intervento complessivo: Arch. Germano Severini

Progettista opere in c.a.: Arch. Corrado Scagliarini

Progettista impianti meccanici: Per. Ind. Luca Macchiavelli

Progettista impianti elettrici: Arch. Corrado Scagliarini

2. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

L'appalto è interamente disciplinato dal D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

La presente procedura è svolta, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., attraverso la piattaforma telematica del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (in seguito: SATER), accessibile dal sito <https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/>.

Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile:

– un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;

- la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.

3. ACCESSO E UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SATER

L'operatore economico, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato. L'accesso, l'utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e le guide presenti sulla piattaforma, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione sulla piattaforma o le eventuali comunicazioni.

4. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

La documentazione di gara comprende:

1. il presente disciplinare di gara;
2. l'allegato A "domanda di partecipazione e dichiarazioni";
3. l'allegato A2 "dichiarazione sostitutiva";
4. l'allegato "criteri per la valutazione dell'offerta tecnica";
5. l'allegato "modello offerta economica";
6. DGUE editabile;
7. Gli elaborati grafici e tecnici di gara;
8. Schema di contratto e clausole generali allegate al contratto.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del Codice, i chiarimenti, le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente per via telematica e quindi attraverso il SATER, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.

I chiarimenti dovranno essere inviati al Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

Sarà possibile inoltrare richieste di chiarimenti **entro le ore 14.00 di martedì 28 settembre 2021**.

Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modo difforme. ACER, tramite sistema, risponderà alle richieste di chiarimento pervenute in tempo utile entro 6 giorni dal termine di scadenza dell'offerta.

Tutte le richieste di chiarimento ricevute saranno caricate in forma anonima sul sistema e rese consultabili da tutti i partecipanti alla procedura.

Tutte le comunicazioni tra ACER e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC che il concorrente ha indicato in fase di registrazione

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate ad ACER.

5. OGGETTO DELL'APPALTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI E IMPORTO A BASE DI GARA

La gara non prevede una suddivisione in lotti funzionali, ex art. 51 del codice, essendosi valutato che il lotto unico assicura un miglior coordinamento ed una più efficace programmazione delle lavorazioni.

L'intervento dovrà essere svolto con le modalità descritte analiticamente nei documenti di gara allegati che con il presentare offerta vengono integralmente accettati dal concorrente e costituiranno vincolo contrattuale per l'aggiudicatario.

L'importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA del 10% esclusa, ammonta ad € 4.763.409,36 di cui € 147.063,00 non soggetti a ribasso, in quanto oneri per la sicurezza.

L'importo a base di gara, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi, soggetto a ribasso, ammonta ad € 4.616.346,36. Il contratto sarà stipulato a corpo.

Importo stimato della manodopera ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice: € 1.843.846,69.

Si riportano di seguito le categorie e le lavorazioni relative all'appalto – ai sensi dei disposti di cui all'art. 3 lett. oo bis ed oo ter del D.lgs. n. 50/2016:

Lavorazione	Categoria	Classifica	Importo (€)	Indicazioni speciali ai fini della gara	
				Prevalente/scorporabile classificazione	
Edifici civili e industriali	OG1	IV	2.019.758,62	Prevalente	Subappaltabile come sotto indicato
Impianti idrico sanitario, cucine, lavanderie	OS3	I	231.146,52	Scorporabile a qualificazione obbligatoria	Subappaltabile come sotto indicato
Finitura di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	OS6	III	723.447,21	Scorporabile a qualificazione obbligatoria non	Subappaltabile come sotto indicato
Finiture di opere generali di natura edile e tecnica	OS7	III	1.022.824,48	Scorporabile a qualificazione non obbligatoria	Subappaltabile come sotto indicato
Impianti termici e di condizionamento	OS 28	II	530.805,63	Scorporabile a qualificazione obbligatoria	Subappaltabile come sotto indicato
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi.	OS 30	I	235.426,90	Scorporabile a qualificazione obbligatoria	s.i.o.s. > 10% No avvalimento Subappaltabile come sotto indicato
Importo totale dei lavori			4.763.409,36		

Per l'ammissione alla gara al concorrente, fermo restando quanto disposto dall'art. 92 del D.P.R. 207/2010, è richiesto il possesso di qualificazione SOA nella categoria prevalente **OG1**, per classifica adeguata all'importo indicato.

Si evidenzia inoltre che è richiesto il possesso di idonea certificazione di qualità aziendale, obbligatoria per tutti i soggetti che eseguono lavori di importo pari o superiore alla classifica III°.

Le lavorazioni della categoria **OS30**, a qualificazione obbligatoria, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, ex art. 89, comma 11, del Codice ed ex art. 2 D.M. 248/2016 (c.d. SIOS >10%) non possono essere eseguite da imprese che non possiedono la relativa qualificazione SOA. In difetto di detta qualificazione il concorrente dovrà costituire un'associazione temporanea ovvero subappaltare tali lavorazioni, fermo

restando il limite del 50% dell'importo complessivo dell'appalto. In caso di subappalto l'operatore economico dovrà, in sede di gara, rendere esplicita dichiarazione in tal senso
Ai sensi dell'art. 89, comma 11, del Codice per queste lavorazioni non è ammesso il ricorso all'avvalimento.

Le lavorazioni delle categorie **OS3** e **OS28**, a qualificazione obbligatoria, non possono essere eseguite da imprese che non possiedono le relative qualificazioni SOA. In difetto di dette qualificazioni il concorrente dovrà costituire un'associazione temporanea con imprese qualificate, ricorrere all'avvalimento o subappaltare le relative lavorazioni, fermo restando il limite del 50% dell'importo complessivo dell'appalto. In caso di subappalto l'operatore economico dovrà, in sede di gara, rendere esplicita dichiarazione in tal senso.

In ogni caso i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono essere da questa posseduti con riferimento alla categoria prevalente, ex art. 92 del D.P.R. n. 207/2010.

In applicazione dei disposti di cui all'art. 79 comma 16 del DPR 207/2010 e dell'art. 3 comma 2 del D.M. 248/2016, è ammessa la partecipazione di imprese qualificate nella categoria **OG11** in luogo delle suddette categorie OS3, OS28 e OS30, fermo restando il possesso di classifica adeguata all'assunzione dei lavori di cui trattasi.

Le lavorazioni delle **categorie OS7 e OS6**, a qualificazione non obbligatoria, possono essere eseguite anche da imprese non qualificate. In ogni caso si ricorda che gli importi relativi a lavorazioni appartenenti a categorie eventualmente non possedute, debbono essere sommati all'importo della categoria prevalente e coperti da quest'ultima.

E' ammesso il ricorso all'avvalimento; tali lavorazioni possono essere inoltre subappaltate per intero, fermo restando il limite del 50% dell'importo complessivo dell'appalto.

In ogni caso si ricorda che gli importi relativi a lavorazioni appartenenti a categorie eventualmente non possedute, debbono essere sommati all'importo della categoria prevalente e coperti da quest'ultima.

Vengono inoltre evidenziate le seguenti lavorazioni, comprese nella categoria prevalente OG1 in quanto di importo inferiore al 10% dell'importo complessivo dell'opera e ad € 150.000,00 per le quali, comunque, necessita l'abilitazione di cui al DM 37/2008: OS 4 (Impianti elettromeccanici trasportatori): €125.264,67.

Per i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari ex art.2602 c.c. ed i GEIE, di tipo orizzontale i requisiti di qualificazione richiesti per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica

Per i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari ex art. 2602 c.c. ed i GEIE di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata

per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

In caso di partecipazione in forma di costituito/constituendo raggruppamento, si ricorda che, ai sensi dell'art. 83, comma 8 del codice, la mandataria o la designata come tale dovrà in ogni caso possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Il sopralluogo è obbligatorio ma viene svolto autonomamente dall'impresa che dovrà attestare con propria autodichiarazione di averlo effettuato (vedi modello domanda di partecipazione alla gara).

TEMPI DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Tempo di ultimazione dei lavori: 700 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

6. FINANZIAMENTO

Lotto 1467/Z - fondi del Programma di reinvestimento dei ricavi delle vendite del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica ex l. 560/93;

Lotto 1467/I - fondi propri di ACER Bologna da acquisire con mutuo;

Lotto 1467/R - fondo per l'attuazione del Piano Nazionale delle Città;

Lotto 1572/I - fondi propri di ACER Bologna.

7. PAGAMENTI

Si rinvia allo schema di contratto allegato.

8. ANTICIPAZIONE

L'anticipazione verrà corrisposta all'aggiudicatario alle condizioni e con le modalità indicate all'art. 35 comma 18 del Codice.

9. TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

Il contratto sarà soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

10. STIPULA DEL CONTRATTO D'APPALTO

Il contratto sarà stipulato con atto pubblico notarile informatico. Le spese e tasse inerenti e conseguenti al contratto saranno a completo carico dell'Appaltatore e fatturate direttamente dal notaio all'aggiudicatario.

11. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

Non sono ammesse, e perciò verranno escluse, offerte condizionate, parziali o a termine.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO
1. Prezzo offerto per l'esecuzione dei lavori	20
2. Valore delle migliorie tecniche proposte	70
3. Organizzazione e dotazione del cantiere	10
TOTALE	100

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Per poter essere ammessi alla fase di valutazione del prezzo offerto, i partecipanti, nella valutazione del criterio 2, devono ottenere un punteggio complessivo non inferiore a 55/70.

CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO
2. Valore tecnico delle migliori proposte	
Sub 2.1 Incremento delle prestazioni di tenuta, isolamento termico, sicurezza e confort delle chiusure trasparenti dell'involucro edilizio – locali e ambienti riscaldati – e delle porte d'ingresso degli alloggi	20
Sub 2.2 Miglioramento della dotazione impiantistica mediante l'introduzione di piatti doccia a raso e l'adozione di gruppi miscelatori monocomando termostatici da incasso a servizio delle docce	15
Sub 2.3 Incremento della dotazione impiantistica mediante la realizzazione di impianti videocitofonici a servizio dei vani scale	4
Sub 2.4 Miglioramento della dotazione impiantistica mediante la realizzazione di un impianto satellitare condominiale	4
Sub 2.5 Miglioramento della dotazione impiantistica mediante la predisposizione dei collegamenti in fibra ottica idonei per la comunicazione a banda ultralarga	10
Sub 2.6 Miglioramento dei componenti edilizi mediante la fornitura di prodotti conformi a criteri ecologici	17
3. Organizzazione e dotazione del cantiere	
Sub. 3.1 Adozione di misure di gestione ambientale del cantiere nell'esecuzione dei lavori	3
Sub. 3.2 Dotazione di un sistema informatizzato di controllo degli accessi al cantiere	4
Sub. 3.3 Mitigazione dell'impatto del cantiere sul contesto urbano circostante con il miglioramento estetico della recinzione di cantiere che preveda l'adozione di un apparato informativo sull'intervento edilizio e la riduzione del disturbo prodotto dal rumore delle attività di cantiere	3
TOTALE	80

SUB-CRITERIO

2 .1

Incremento delle prestazioni di tenuta, isolamento termico, sicurezza e confort delle chiusure trasparenti dell'involucro edilizio – locali e ambienti riscaldati – e delle porte d'ingresso degli alloggi

Punteggio massimo attribuibile: punti 20

La proposta tecnica prevede:

- a) La sostituzione di tutti i serramenti vetrati previsti nel C.S.A., descritti nell'EPU alle voci n. 11.4, 11.5, 11.6, 11.7 e negli elaborati del progetto esecutivo, da installare nei locali e ambienti riscaldati dell'involucro edilizio a servizio degli alloggi, con altri anche di diverso materiale ma dello stesso colore previsto in progetto, almeno sulle loro facce esterne, i quali dovranno tutti assicurare obbligatoriamente i seguenti requisiti minimi:
- Valore di trasmittanza termica del serramento: $U_w \leq 1,30 \text{ W/m}^2\text{K}$;

- Valore di trasmittanza termica del vetro: $U_w \leq 1,10 \text{ W/mqK}$;
- Valore di trasmittanza termica del cassonetto: $U_w \leq 1,30 \text{ W/mqK}$;
- Motorizzazione del movimento di apertura e chiusura dell'avvolgibile;

Fermo restando l'obbligo di garantire i restanti requisiti e caratteristiche tecniche previsti nel C.S.A., negli elaborati di progetto e nelle norme tecniche di riferimento (ad es. UNI 7697/2014 sulla sicurezza delle vetrazioni).

b) La sostituzione di tutte le porte d'ingresso degli alloggi, come previsti nel C.S.A., descritti nell'EPU alla voce n. 11.8 e negli elaborati del progetto esecutivo, con altri degli stessi colori e caratteristiche estetiche indicati in progetto, i quali dovranno tutti assicurare obbligatoriamente i seguenti requisiti minimi:

- Resistenza antieffrazione CLASSE 3 secondo UNI ENV 1627;
- Trasmittanza termica del serramento: $U_w \leq 1,30 \text{ W/mqK}$;
- Indice di valutazione del potere fonoisolante $R_w \geq 40 \text{ dB}$;

Fermo restando l'obbligo di garantire i restanti requisiti e caratteristiche tecniche previsti nel C.S.A., negli elaborati di progetto e nelle norme tecniche di riferimento.

Attribuzione del punteggio: verrà assegnato il punteggio di 15 punti alla proposta che prevedrà la sostituzione di tutti i serramenti vetrati di cui al precedente punto a); verrà assegnato il punteggio di 5 punti alla proposta riguardante la sostituzione delle porte d'ingresso di tutti gli alloggi di cui al precedente punto b).

Non è prevista l'attribuzione di punteggi intermedi.

Qualora non si dimostri il raggiungimento di tutti i requisiti minimi di cui sopra ovvero non venga esplicitamente prevista e indicata la sostituzione di tutti i serramenti dei suddetti tipi, limitatamente alla parte non conforme delle due summenzionate ai punti a) e b) la proposta si intenderà non valutabile indipendentemente dalla sua rilevanza tecnica, le verranno assegnati punti 0 (zero) e non potrà essere eseguita in caso di aggiudicazione al Concorrente che l'abbia formulata.

N.B.: Nel caso in cui il Concorrente acquisisca punteggio relativamente a questo sub-criterio dovrà, a suo totale carico, procedere alla redazione della Relazione Tecnica inerente il consumo energetico degli edifici, ai sensi della Legge 10 gennaio 1991 n.10, articolo 28 e successive modificazioni ed integrazioni, recependo le variazioni apportate. Tale relazione, firmata da un professionista tecnico abilitato, dovrà essere consegnata alla Stazione Appaltante entro 30 giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta aggiudicazione.

SUB-CRITERIO

2.2

Miglioramento della dotazione impiantistica mediante l'introduzione di piatti doccia a raso e l'adozione di gruppi miscelatori monocomando termostatici da incasso a servizio delle docce

Punteggio massimo attribuibile: punti 15

La proposta tecnica prevede:

- a) la sostituzione degli elementi costituenti la pavimentazione e lo scarico acqua delle docce, realizzate in opera, in tutti gli alloggi, descritti nell'EPU alle voci n. 9.5, 9.6, 9.7, 9.8 e negli elaborati del progetto esecutivo, con un piatto doccia in materiale durevole e antiscivolo, resistente ad urti, graffi, raggi UV e ingiallimento, disposto a filo pavimento, dotato di piletta di scarico centrale con filtro anti otturazione. La miglioria prevede anche l'inserimento di un idoneo strato di impermeabilizzazione su tutta la superficie orizzontale dei bagni, risvoltata sulle pareti verticali per un'altezza di 50 cm su tutte le pareti perimetrali del bagno e di 2m in corrispondenza del piatto doccia.
- b) la sostituzione di tutti i gruppi miscelatori monocomando da incasso a servizio delle docce, previsti in progetto e descritti nell'EPU alla voce n. S.09.39, con altri gruppi miscelatori monocomando termostatici da incasso, completi di dispositivi di sicurezza contro le scottature accidentali e di prerogolazione della portata d'acqua, con possibilità di riduzione di quest'ultima di almeno il 50% rispetto a quella massima d'esercizio.

Attribuzione del punteggio: verrà assegnato il punteggio di 10 punti alla proposta che prevedrà la sostituzione di tutti gli elementi di cui al precedente punto a); verrà assegnato il punteggio di 5 punti alla proposta riguardante la sostituzione di tutti i miscelatori monocomando di cui al precedente punto b).

Non è prevista l'attribuzione di punteggi intermedi.

Qualora la proposta non preveda esplicitamente la sostituzione di tutti gli elementi costituenti la pavimentazione e lo scarico acqua delle docce e l'inserimento dell'impermeabilizzazione di cui al punto a) ovvero non riguardi la sostituzione di tutti i gruppi miscelatori monocomando di cui al punto b), o anche uno solo dei requisiti minimi di cui sopra non venga garantito dal prodotto offerto, limitatamente alla parte non conforme delle due summenzionate ai punti a) e b) la proposta si intenderà non valutabile indipendentemente dalla sua rilevanza tecnica, le verranno assegnati punti 0 (zero) e non potrà essere eseguita in caso di aggiudicazione al Concorrente che l'abbia formulata.

SUB-CRITERIO

2.3

Incremento della dotazione impiantistica mediante la realizzazione di impianti videocitofonici a servizio dei vani scale

Punteggio attribuibile: punti 4

La miglioria consiste nella sostituzione di tutti gli impianti citofonici previsti nel C.S.A., descritti nell'EPU alle voci n.D06001a, D06001.b, D06002, D06003, D06004, D06005, D06005.e e negli elaborati del progetto esecutivo con impianti videocitofonici, da realizzare in tutti i vani scale e a servizio di tutte le unità abitative, completi di postazioni esterne video, con pulsantiera campanelli, postazioni interne videocitofoniche con monitor a colori $\geq 4''$ dotato di regolazione colore/contrasto con pulsante luce scale, pulsante tiro porta d'ingresso, alimentatori, tutti i collegamenti indispensabili posti all'interno di tubazioni sottotraccia fino alle montanti dei vani scale, e in generale quanto si renda necessario al fine di realizzare impianti videocitofonici completi a regola d'arte.

La proposta deve comprendere un progetto dell'impianto a firma di tecnico abilitato, assimilabile ai contenuti del "progetto definitivo" così definito dal D.Lgs 50/2016, redatto in coerenza alle normative tecniche applicabili ed in coerenza al progetto posto a base di gara, con particolare riferimento agli spazi utilizzati per il posizionamento dei singoli componenti e per il percorso dell'impiantistica.

La proposta sarà altresì corredata dalle schede tecniche dei componenti che l'impresa intende porre in opera.

Il progetto, nei contenuti di cui al livello "esecutivo" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sarà a completo carico dell'aggiudicatario e dovrà essere prodotto entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di aggiudicazione. In caso di inadempienza il contratto non potrà essere stipulato per colpa dell'aggiudicatario.

Attribuzione del punteggio: verrà assegnato il punteggio di 4 punti alla proposta riguardante la sostituzione di tutti gli apparecchi previsti con impianti videocitofonici.

Non è prevista l'attribuzione di punteggi intermedi.

Nel caso in cui la proposta non riguardi tutti gli impianti videocitofonici degli alloggi e tutte le postazioni esterne, non comprenda il progetto definitivo degli impianti come sopra specificato o anche uno solo dei requisiti minimi di cui sopra non venga garantito dal prodotto offerto, la proposta si intenderà non valutabile indipendentemente dalla sua rilevanza tecnica; si assegnerà quindi un punteggio nullo (zero) e qualora l'impresa si aggiudicasse l'appalto, la miglioria non potrà essere eseguita.

SUB-CRITERIO

2.4

Miglioramento della dotazione impiantistica mediante la realizzazione di un impianto satellitare condominiale

Punteggio attribuibile: punti 4

La proposta consiste nella realizzazione dell'impianto TV satellitare centralizzato in ogni vano scala, in tutti gli alloggi e nella saletta comune per le attività residenziali, con un minimo di una presa per ciascuna camera ed una presa nella zona giorno, ed almeno due parabole orientate su due satelliti differenti, comprensivo dei pali e di tutte le canalizzazioni fino alle scatole all'interno degli alloggi.

La proposta deve comprendere un progetto dell'impianto a firma di tecnico abilitato, assimilabile ai contenuti del "progetto definitivo" così definito dal D.Lgs 50/2016, redatto in coerenza alle normative tecniche applicabili ed in coerenza al progetto posto a base di gara, con particolare riferimento agli spazi utilizzati per il posizionamento dei singoli componenti e per il percorso dell'impiantistica.

La proposta sarà altresì corredata dalle schede tecniche dei componenti che l'impresa intende porre in opera.

Il progetto, nei contenuti di cui al livello "esecutivo" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sarà a completo carico dell'aggiudicatario e dovrà essere prodotto entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di aggiudicazione. In caso di inadempienza il contratto non potrà essere stipulato per colpa dell'aggiudicatario.

Attribuzione del punteggio: verrà assegnato il punteggio di 4 punti alla proposta riguardante la realizzazione dell'impianto TV satellitare centralizzato in ogni vano scala e in tutti gli alloggi.

Non è prevista l'attribuzione di punteggi intermedi.

Nel caso in cui la proposta non preveda la realizzazione dell'impianto TV satellitare centralizzato in ogni vano scala, in tutti gli alloggi e nella saletta comune per le attività residenziali, non comprenda il progetto definitivo degli impianti come sopra specificato o anche uno solo dei requisiti minimi di

cui sopra non venga garantito dal prodotto offerto, la proposta si intenderà non valutabile indipendentemente dalla sua rilevanza tecnica; si assegnerà quindi un punteggio nullo (zero) e qualora l'impresa si aggiudicasse l'appalto, la miglioria non potrà essere eseguita.

SUB-CRITERIO

2.5

Miglioramento della dotazione impiantistica mediante la predisposizione dei collegamenti in fibra ottica idonei per la comunicazione a banda ultralarga

Punteggio attribuibile: punti 10

La proposta tecnica consiste nella realizzazione di un'infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio a servizio di ogni vano scala, di tutti gli alloggi dell'edificio e della saletta comune dei servizi per l'abitazione, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete e del relativo punto di accesso all'edificio, così come definiti ai commi 1 e 2 dell'art. 135 bis (Norme per l'infrastrutturazione digitale degli edifici) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, come modificato dalla Legge 11 novembre 2014 n. 164 di conversione del D. L. 11 settembre 2014 n. 133.

L'infrastruttura in oggetto dovrà essere progettata e realizzata in conformità alle prescrizioni delle guide tecniche CEI 306-2, CEI 64-100/1, 2, 3, ora riassunte e integrate dalla guida tecnica 306/22 del 2015, per consentire il rilascio dell'etichetta di "edificio predisposto alla banda larga" da parte di un tecnico abilitato per gli impianti di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, come disposto al comma 3 del succitato art. 135 bis del D.P.R. n. 380/2001. Il Concorrente dovrà quindi impegnarsi ad ottenere, a propria cura e spese, il rilascio di tale etichetta da parte di un tecnico abilitato di sua fiducia ed a consegnarla alla Stazione appaltante contestualmente alle dichiarazioni di conformità degli impianti di cui allo stesso D.M. 22 gennaio 2008 n. 37.

La proposta deve comprendere un progetto dell'impianto a firma di tecnico abilitato, assimilabile ai contenuti del "progetto definitivo" così definito dal D.Lgs 50/2016, redatto in coerenza alle normative tecniche applicabili ed in coerenza al progetto posto a base di gara, con particolare riferimento agli spazi utilizzati per il posizionamento dei singoli componenti e per il percorso dell'impiantistica.

La proposta sarà altresì corredata dalle schede tecniche dei componenti che l'impresa intende porre in opera.

Il progetto, nei contenuti di cui al livello "esecutivo" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sarà a completo carico dell'aggiudicatario e dovrà essere prodotto entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di aggiudicazione. In caso di inadempienza il contratto non potrà essere stipulato per colpa dell'aggiudicatario.

Attribuzione del punteggio: verrà assegnato il punteggio di 10 punti alla proposta riguardante la realizzazione di un'infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio a servizio di ogni vano scala, di tutti gli alloggi dell'edificio e della saletta comune dei servizi per l'abitazione.

Non è prevista l'attribuzione di punteggi intermedi.

Nel caso in cui la proposta non preveda la realizzazione di un'infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio a servizio di ogni vano scala, di tutti gli alloggi dell'edificio e della saletta

comune dei servizi per l'abitazione, non comprenda il progetto definitivo degli impianti come sopra specificato o anche uno solo dei requisiti minimi di cui sopra non venga garantito dal prodotto offerto, la proposta si intenderà non valutabile indipendentemente dalla sua rilevanza tecnica; si assegnerà quindi un punteggio nullo (zero) e qualora l'impresa si aggiudicasse l'appalto, la miglioria non potrà essere eseguita.

SUB-CRITERIO

2.6

Miglioramento dei componenti edilizi mediante la fornitura di prodotti conformi a criteri ecologici

Punteggio massimo attribuibile: punti 17

La proposta tecnica prevede:

- a) L'impiego di laterizi per muratura e solai con un contenuto di materie riciclate e/o recuperate (sul secco) di almeno il 10% sul peso del prodotto. Qualora i laterizi contengano, oltre alle suddette materie riciclate e/o recuperate, anche sottoprodotti e/o terre e rocce da scavo, la percentuale deve essere di almeno il 15% sul peso del prodotto.

Al fine del calcolo della massa di materiale riciclato va considerata la quantità che rimane effettivamente nel prodotto finale.

In coerenza con il punto 2.4.2.3 "Laterizi" del D.M. 11 ottobre 2017 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici", la percentuale di materia riciclata contenuta in ogni prodotto di cui si tratta dovrà essere dimostrata con una delle modalità seguenti:

- una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025, come EPDIItaly© o equivalenti;
- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in Italy© o equivalenti;
- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021.

Il Concorrente deve impegnarsi ad impiegare esclusivamente laterizi per muratura e solai conformi ai suddetti criteri e requisiti e deve presentare le schede tecniche dei prodotti che intende porre in opera relativamente ai seguenti articoli di elenco prezzi:

- 2.1 "Muratura in blocchi di laterizio alveolato":
 - 2.1.a "spessore 8 cm"
 - 2.1.b "spessore 12,5 cm"
 - 2.1.c "spessore 30 cm"
- 2.3 "Muratura in mattoni posti in foglio"
- 1.7 "Solaio misto con travetti prefabbricati in c.a.p. e laterizio":
 - 1.7.a "per altezza totale di 24 cm"
 - 1.7.b "per altezza totale di 29 cm"
 - 1.7.d "incremento per pignatta h cm 28 per una altezza totale del solaio di cm 32".

- b) L'impiego di prodotti ceramici per la pavimentazione ed il rivestimento degli alloggi e delle parti comuni conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalle Decisioni 2010/18/CE30, 2009/607/CE31 e 2009/967/CE32 e loro modifiche ed integrazioni, relative all'assegnazione del

marchio comunitario di qualità ecologica, in coerenza con il punto 2.4.2.10 “Pavimenti e rivestimenti” del D.M. 11 ottobre 2017 “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”.

Per quanto riguarda le piastrelle di ceramica dev’essere garantito il rispetto dei seguenti criteri, selezionati dalla decisione 2009/607/CE:

- 4.2. consumo e uso di acqua;
- 4.3.b emissioni nell’aria (per i parametri Particolato e Fluoruri);
- 4.4. emissioni nell’acqua;
- 5.2. recupero dei rifiuti.

In coerenza con il succitato D.M. 11 ottobre 2017 la rispondenza di ogni prodotto di cui si tratta ai requisiti e criteri suddetti dovrà essere dimostrata con una delle modalità seguenti:

- il Marchio Ecolabel UE o equivalente;
- una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025 in cui siano presenti le informazioni specifiche relative ai criteri sopra richiamati.

Il Concorrente deve impegnarsi ad impiegare esclusivamente prodotti ceramici da pavimentazione e rivestimento conformi ai suddetti criteri e requisiti e deve presentare le schede tecniche dei prodotti che intende porre in opera relativamente ai seguenti articoli di elenco prezzi:

- 9.3 “Pavimento di ceramica monocottura”
- 9.4 “Pavimento di gres fine porcellanato superficie strutturata”
- 9.5 “Pavimento di gres fine porcellanato superficie liscia antiscivolo”
- 10.1 “Rivestimento di ceramica monocottura”
- 10.2 “Rivestimento in gres fine porcellanato”.

c) L’impiego di prodotti vernicianti conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalla Decisione 2014/312/UE “Criteri ecologici per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per esterni e per interni” e s.m.i., in coerenza con il punto 2.4.2.11 “Pitture e vernici” del D.M. 11 ottobre 2017 “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”.

In coerenza con il succitato D.M. 11 ottobre 2017 la rispondenza di ogni prodotto di cui si tratta ai requisiti e criteri suddetti dovrà essere dimostrata con una delle modalità seguenti:

- il Marchio Ecolabel UE o equivalente;
- una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025 in cui siano presenti le informazioni specifiche relative ai criteri contenuti nella decisione 2014/312/UE sopra richiamata.

Il Concorrente deve impegnarsi ad impiegare esclusivamente prodotti vernicianti conformi ai suddetti criteri e requisiti e deve presentare le schede tecniche dei prodotti che intende porre in opera relativamente ai seguenti articoli di elenco prezzi:

- 13.1 “Preparazione del fondo”
- 13.2 “Tinteggiatura a tempera”
- 13.3 “Tinteggiatura con smalti murali”
- 13.4 “Rivestimento plastico murale al quarzo”
- 13.5 “Verniciatura a smalto per opere in ferro”
- 13.6 “Verniciatura di tubazioni con smalto sintetico satinato”.

Attribuzione del punteggio: verrà assegnato il punteggio di 6 punti alla proposta che prevedrà la fornitura di laterizi per muratura e solai conformi ai criteri di cui al precedente punto a); verrà assegnato il punteggio di 6 punti alla proposta che prevedrà la fornitura di prodotti ceramici conformi

ai criteri di cui al precedente punto b); verrà assegnato il punteggio di 5 punti alla proposta riguardante l'impiego di prodotti vernicianti conformi ai criteri di cui al precedente punto c).

L'attribuzione dei suddetti punteggi è disgiunta. Non è prevista l'attribuzione di punteggi intermedi. Per ognuna delle proposte tecniche di cui ai precedenti punti a), b), c) in caso di attribuzione di punteggio nullo al Concorrente che risultasse aggiudicatario, la miglioria non potrà comunque essere eseguita.

SUB-CRITERIO

3.1

Adozione di misure di gestione ambientale del cantiere nell'esecuzione dei lavori.

Punteggio massimo attribuibile: punti 3

La proposta prevede che il Concorrente dimostri la propria capacità di applicare misure di gestione ambientale durante l'esecuzione dei lavori in modo da contenerne al minimo possibile l'impatto sull'ambiente attraverso l'adozione di un sistema di gestione ambientale, conforme alle norme di merito basate sulle pertinenti norme europee o internazionali e certificato da organismi riconosciuti, in coerenza con il punto 2.1.1 "Sistemi di gestione ambientale" del D.M. 11 ottobre 2017 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici".

La capacità di applicare misure di gestione ambientale di cui sopra dovrà essere dimostrata dal Concorrente con una delle seguenti modalità:

- il possesso di una registrazione EMAS (regolamento n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit), in corso di validità;
- il possesso di una certificazione secondo la norma ISO 14001 o secondo norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali, certificate da organismi di valutazione della conformità;
- altre prove relative a misure equivalenti di gestione ambientale, certificate da un organismo di valutazione della conformità, come una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale attuato dal Concorrente con particolare riferimento alle procedure di:
 - controllo operativo che tutte le misure previste all'art. 15, commi 9 e 11 del D.P.R. 10 novembre 2010 n. 207 siano applicate all'interno del cantiere;
 - sorveglianza e misurazioni sulle componenti ambientali;
 - preparazione e risposta alle emergenze ambientali.

Attribuzione del punteggio: Verrà attribuito il punteggio di 3 punti alla proposta che dimostrerà la capacità del concorrente di applicare le misure di gestione ambientale di cui sopra. Non è prevista l'attribuzione di punteggi intermedi.

SUB-CRITERIO

3.2

Dotazione di un sistema informatizzato di controllo degli accessi al cantiere.

Punteggio massimo attribuibile: punti 4

La proposta tecnica prevede la fornitura, l'installazione e il mantenimento in esercizio per tutta la durata dei lavori di un dispositivo di controllo degli accessi in cantiere mediante l'impiego di un sistema per il controllo e la registrazione automatica delle presenze autorizzate.

Il sistema deve permettere l'accesso al solo personale autorizzato preventivamente registrato, che abbia indosso i prescritti DPI – elmetto e scarpe antinfortunistiche – e deve essere costituito almeno dai seguenti apparati e componenti:

- Dispositivo di identificazione personale (badge, portachiavi o altro apparato equivalente) da fornire in dotazione ad ogni dipendente autorizzato;
- Lettore di controllo accessi per rilevare le entrate e le uscite;
- Software web-based per la gestione, consultabile attraverso un browser web;
- Una o più webcam collegata/e in rete ad accesso controllato che consentano di visionare il cantiere in tempo reale da remoto.

Il software deve permettere la gestione delle pratiche di registrazione del personale autorizzato e la rilevazione in tempo reale dei dipendenti presenti nel cantiere edile, nonché degli orari di entrata e di uscita di tutti i dipendenti.

L'applicativo deve consentire l'annullamento di un badge al fine di revocare l'accesso ai dipendenti che, per qualsiasi ragione, non debbano più svolgere delle attività lavorative all'interno del cantiere. Deve inoltre permettere che uno o più dipendenti siano autorizzati ad accedere al cantiere e/o ad uscirne solo in determinate fasce orarie.

Il sistema dovrà essere operativo per l'intera durata del cantiere. Il suo mancato funzionamento comporterà l'applicazione di una penale giornaliera pari a € 100,00 (Euro cento/00).

Attribuzione del punteggio: alla proposta verranno assegnati fino ad un massimo di 4 punti in funzione della qualità tecnica dei sistemi e dei componenti proposti.

SUB-CRITERIO

3.3

Mitigazione dell'impatto del cantiere sul contesto urbano circostante con il miglioramento estetico della recinzione di cantiere che preveda l'adozione di un apparato informativo sull'intervento edilizio e la riduzione del disturbo prodotto dal rumore delle attività di cantiere

Punteggio massimo attribuibile: punti 3

La proposta tecnica deve conseguire un significativo contenimento degli impatti negativi che la presenza e le attività del cantiere produrranno sul contesto urbano circostante. Essa si articola come segue:

Sulla recinzione di cantiere si prevede il miglioramento dell'impatto visivo per quanto riguarda la parte di detta recinzione che si affaccia sulla pubblica via e l'utilizzo della stessa come mezzo di comunicazione degli aspetti qualificanti dell'intervento in corso, mediante la progettazione e

l'elaborazione grafica di pannelli esplicativi con testi, immagini, render progettuali e schemi illustrativi, al fine di rendere più gradevole l'inserimento delle installazioni di cantiere nel contesto urbano circostante e di fornire alla cittadinanza un'ampia illustrazione e informazione sull'intervento edilizio in corso.

La proposta deve quindi contenere ed evidenziare chiaramente tutti gli elementi essenziali per valutarne le caratteristiche e la qualità, anche se lo specifico contenuto grafico-didascalico verrà definito con la Stazione Appaltante nella successiva fase di esecuzione dell'intervento, sulla base delle previsioni qualitative e quantitative del Concorrente.

Sull'impatto acustico del cantiere si prevede di ridurre significativamente il disagio arrecato dal rumore prodotto dalle diverse attività e lavorazioni alla popolazione che risiede o lavora nelle vicinanze, con il ricorso a:

- particolari misure organizzative che consentano il controllo dei diversi fattori o cause di disagio acustico che il cantiere ordinariamente comporta: a titolo esemplificativo, una gestione delle fasi operative che eviti l'esecuzione delle lavorazioni più rumorose nelle fasce orarie in cui è maggiore il disturbo, pur nell'ambito degli orari consentiti dalle norme di settore e dalla regolamentazione comunale;
- macchinari, utensili e mezzi d'opera caratterizzati da livelli di pressione sonora particolarmente contenuti, in rapporto alla loro tipologia;
- altri accorgimenti, cautele, apparati, soluzioni e dotazioni tecnologiche che siano realmente efficaci per il contenimento della rumorosità del cantiere nelle fasce orarie in cui è operativo.

Sulla pulizia stradale circostante al cantiere si prevede di ridurre significativamente il disagio arrecato dai detriti apportati dai mezzi in uscita dall'area di cantiere sulla sede stradale circostante, con il ricorso a particolari sistemi al fine di pulire gli pneumatici delle macchine operatrici in uscita dal cantiere.

Attribuzione del punteggio: alla proposta verranno assegnati fino ad un massimo di 3 punti in funzione della qualità tecnica e dell'efficacia dei dispositivi, delle misure, degli accorgimenti e soluzioni tecnologiche proposti.

Nell'offerta tecnica non dovrà essere riportato alcun prezzo o valutazione economica; la presenza di prezzi o di valutazioni economiche determinerà l'esclusione dalla gara del concorrente.

Relativamente al criterio n. 1, **prezzo offerto per l'esecuzione dei lavori**, si applica la seguente formula:

$$V(x)p = (Rx / Rmax) \times 20$$

in cui:

- Rx = valore del ribasso relativo all'offerta oggetto di valutazione espresso in percentuale;
Rmax = valore del massimo ribasso, tra le offerte ammesse, espresso in percentuale.

I contenuti delle proposte migliorative offerte in sede di gara, accettati dalla Commissione, costituiranno vincolo contrattuale per l'aggiudicatario.

La valutazione delle offerte e l'attribuzione dei punteggi saranno devolute ad una commissione tecnica.

Nel caso in cui la migliorata proposta riguardi opere o impianti che richiedono l'obbligo normativo di progetto (o quando la sua redazione è comunque prevista dai criteri per la valutazione dell'offerta)

questi saranno a completo carico dell'aggiudicatario e dovranno essere prodotti, nei contenuti di cui al progetto definito "esecutivo", entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di aggiudicazione. In caso di inadempienza il contratto non potrà essere stipulato per colpa dell'aggiudicatario.

La documentazione da presentarsi per l'illustrazione delle migliorie proposte è soggetta alle seguenti condizioni:

1. I documenti dattiloscritti dovranno essere presentati su fogli formato A4 - A3.
2. Tutti i documenti dovranno essere redatti in lingua italiana.

Le proposte migliorative saranno documentate con la creazione Nuovi Prodotti (N.P.) ai quali verrà attribuita numerazione crescente e che dovranno contenere:

- la dettagliata descrizione della miglioria proposta contenente le caratteristiche tecniche e prestazionali dei materiali, comprensiva di Marca, modello e di tutti gli elementi necessari ad individuare in modo inequivocabile la miglioria che si intende offrire;
- le modalità di posa in opera;
- ogni lavorazione od onere accessorio necessario alla completezza della fornitura ed alla corretta posa in opera, che deve essere compreso nell'offerta;
- il codice del prodotto che si intende migliorare ovvero il codice del prodotto eliminato, con specifico riferimento all'Elenco Prezzi Unitari posto a base di gara, come indicato al criterio 2).

La formulazione di ogni nuovo prodotto dovrà essere redatta conformemente al modello allegato.

La commissione valuterà le proposte migliorative riferendosi esclusivamente alle descrizioni e prescrizioni ed oneri contenuti nei Nuovi Prodotti come sopra formulati. In assenza del nuovo prodotto la miglioria non verrà quindi valutata ritenendo esclusivamente accessoria ogni altra documentazione allegata.

I Nuovi Prodotti costituiranno vincolo contrattuale. Nel caso in cui nella descrizione del Nuovo Prodotto fossero indicate marche e modelli dei materiali e queste differissero rispetto alle caratteristiche tecnico prestazionali faranno fede queste ultime ed il vincitore dovrà adeguare il prodotto indicato alle prestazioni offerte.

Ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 verrà valutata la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione (criterio 2 e criterio 3) sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

Nell'offerta tecnica non dovrà essere riportato alcun prezzo o valutazione economica; la presenza di prezzi o di valutazioni economiche determinerà l'esclusione dalla gara.

12. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Il concorrente dovrà dichiarare il possesso dei requisiti mediante la compilazione dell'allegato A "domanda di partecipazione e dichiarazioni", oltre a dichiararlo nelle sezioni apposite del DGUE.

13. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 105 del Codice è ammessa la facoltà di affidare in subappalto le lavorazioni oggetto del contratto **nel limite massimo del 50%** dell'importo complessivo e previa autorizzazione dell'Acer, purché:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

- d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

14. ULTERIORI DISPOSIZIONI

Si procederà ad aggiudicazione anche in caso di ammissione alla gara di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

È facoltà dell'Acer non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95 comma 12 del Codice. L'offerta vincherà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato per la scadenza della presentazione dell'offerta.

Nei casi indicati all'art. 110, co. 1, del Codice, l'ACER provvederà a interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

15. GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA

L'offerta è corredata da:

- una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a euro **€ 95.268,19**, corrispondente al 2% del prezzo base dell'appalto, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice;
- una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso BPM - codice IBAN: IT 90 Q 05034 02400 000000015751. In tale caso si prega di indicare il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui l'ACER dovrà restituire la cauzione provvisoria versata, al fine di facilitare lo svincolo della medesima;

- c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 gennaio 2018 n. 31;
- avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 3. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

La garanzia fideiussoria di cui sopra a scelta del concorrente può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte a sistema in una delle seguenti forme:

- **documento informatico**, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, corredato da autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante, ovvero, da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del su richiamato Decreto;

- **copia informatica di documento analogico** (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art.

22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti inserendo copia a sistema dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice, solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata automaticamente nei confronti dell'aggiudicatario al momento della stipula del contratto, mentre ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata nei confronti degli altri concorrenti entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

L'aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione

appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7.

Acer ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

Almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, l'aggiudicatario è tenuto altresì alla costituzione di una polizza di assicurazione (CAR) che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori per l'importo del contratto stesso, oltre ad euro € 700.000,00 relativi a danneggiamento o distruzione di opere preesistenti. La polizza deve inoltre assicurare ACER contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari ad euro 500.000,00. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

16. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta dovrà essere inserita sulla piattaforma SATER dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale, in possesso degli idonei poteri per impegnare il concorrente, entro il termine perentorio delle **ore 12.00 di venerdì 08 ottobre 2021.**

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, in sostituzione della precedente.

Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete, condizionate, plurime, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quanto prescritto nella presente lettera di invito.

La presentazione dell'offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di ACER ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso il concorrente esonera l'Acer da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema.

Acer si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

L'apertura telematica della busta contenente la documentazione amministrativa avverrà in seduta pubblica virtuale lunedì 11 ottobre 2021 alle ore 10.00 mediante il collegamento al link: <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>.

Le altre sedute di gara verranno comunicate ai soggetti partecipanti tramite comunicazione inviata utilizzando SATER e pubblicizzate anche sul sito Internet di ACER al link: <http://www.acerbologna.it/site/home/profilo-di-committente/appalti/servizi.html> nello spazio dedicato alla gara in oggetto.

17. VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di partecipazione avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presentazione dell'offerta digitale (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica) deve essere effettuata attraverso il Sistema di Acquisti Telematici Emilia-Romagna (SATER) secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

Si raccomanda di seguire attentamente la procedura guidata riportata nelle guide stesse, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza indicata.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere

sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore che dovrà allegare copia scansionata di un documento di riconoscimento in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

Il DGUE, la domanda di partecipazione (incluse le dichiarazioni integrative in essa riportate), l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere redatte utilizzando i modelli predisposti da Acer e messi a disposizione dei concorrenti sulla piattaforma.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Contenuto della busta virtuale documentazione

Nella busta digitale DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA l'operatore dovrà inserire a sistema la documentazione amministrativa che sarà richiesta per sottoscrivere l'Offerta (domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative, documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione, DGUE, cauzione, passOE).

1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello allegato A "domanda di partecipazione e dichiarazioni".

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nella domanda di partecipazione ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

1. dichiara di essere in possesso dei requisiti richiesti;

2. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del codice;
3. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
4. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sullo svolgimento dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;
5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Modello di organizzazione, gestione e controllo – Codice Etico – ex D.lgs. n. 231/2001 adottato da Acer e approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 26.01.2016 e dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023, adottato con provvedimento presidenziale n. 14 del 31 marzo 2021 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto. Tali documenti sono disponibili sul sito internet aziendale: <http://www.Acerbologna/>.

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”

7. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010 **oppure** dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
8. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice, iscrizione alla Cassa edile; iscrizione all'INPS; iscrizione all'INAIL;
9. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
10. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del regolamento UE 2016/679 (GDPR), che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento di che trattasi, ai fini del soddisfacimento di un obbligo di legge.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

11. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale competente nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
12. di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico-estimativo, ove redatto;
13. di essersi recato autonomamente sul luogo di esecuzione dei lavori;
14. di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
15. di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;
16. di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
17. di aver esaminato i sub-criteri descritti nel documento "criteri per la valutazione dell'offerta tecnica", allegato al disciplinare e di accettarli integralmente;
18. di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
19. (in caso di partecipazione alla procedura di gara di operatori economici con idoneità plurisoggettiva), la percentuale di lavori che verrà resa da ciascun componente.

La domanda è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

- c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e o l'offerta tecnica e/o l'offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), il concorrente allega sul SATER anche copia della procura oppure del verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con a procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura ovvero copia della visura camerale.

Acer si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale della procura; nella relativa richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l'invio della documentazione richiesta.

Si precisa che la firma digitale equivale alla firma autografa apposta sul documento cartaceo e, quindi, la sua funzione è garantire autenticità, integrità e validità dell'atto. Per tale motivo, il documento privo di firma digitale – redatto in forma analogica ma comunque sottoscritto, corredato della copia della carta d'identità e trasformato in pdf, può ritenersi conforme al combinato disposto degli artt. 38, commi 1, 2, 47, comma 1, del D.P.R. 445/2000 e 65, comma 1, lett. c), del D.lgs. 82/2005.

2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, compilando il modello presente sul SATER secondo quanto di seguito indicato.

Il DGUE presente sul SATER, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della busta Documentazione.

Il modello disponibile sulla piattaforma è utilizzabile da parte del concorrente, della mandataria, della mandante e dell'ausiliaria.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega sul SATER:

1. DGUE, redatto compilando il modello presente sul SATER, firmato dall'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso Acer, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

il concorrente allega dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del dm. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi de l'art. 1 comma 3 del D.M. 1412.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80 del Codice (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione e compila:

- la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale;
- la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico- finanziaria;
- la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnica e professionale;
- la sezione D per dichiarare il possesso di eventuali sistemi di garanzia.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione e fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1,2 e 5, lett. 1) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del

Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

3. DOCUMENTAZIONE A CORREDO

3.1 *Documentazione a corredo*

Il concorrente inserisce a sistema:

- Copia scansionata del **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;
- documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice.

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice:

- copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC per un importo pari ad € 140,00 in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2021 come da delibera ANAC numero 1121 del 29 dicembre 2020. Le istruzioni relative alle contribuzioni dovute sono rinvenibili sul sito web della ANAC.

3.2 *Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati*

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità previste per la domanda di partecipazione.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del lavoro, ovvero le percentuali di partecipazione al raggruppamento e le percentuali di esecuzione dei lavori che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del lavoro, ovvero le percentuali di partecipazione al raggruppamento e le percentuali di esecuzione dei lavori che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del lavoro, ovvero le percentuali di partecipazione al raggruppamento e le percentuali di esecuzione dei lavori che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del lavoro, ovvero le percentuali di partecipazione al raggruppamento e le percentuali di esecuzione dei lavori che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del lavoro, ovvero le percentuali di partecipazione al raggruppamento e le percentuali di esecuzione dei lavori che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del lavoro, ovvero delle percentuali di partecipazione al raggruppamento e delle percentuali di esecuzione dei lavori che

saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del lavoro, ovvero le percentuali di partecipazione al raggruppamento e le percentuali di esecuzione dei lavori che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Soccorso Istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e **determina l'esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio **a pena di esclusione**.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Contenuto della busta virtuale tecnica

Nella busta virtuale tecnica deve essere contenuta, a pena di esclusione, la documentazione a supporto dell'offerta tecnica come richiesto e specificato nel documento "allegato criteri per la valutazione dell'offerta" relativamente ai criteri 2 e 3.

La documentazione tecnica deve essere priva, pena di esclusione, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'offerta economica.

Detta documentazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore; in caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo non ancora costituito, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento.

L'offerta tecnica sottoscritta digitalmente andrà caricata sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito: <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

La commissione giudicatrice potrà invitare i concorrenti a fornire chiarimenti/integrazioni in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell'ambito della documentazione tecnica.

La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dalle concorrenti, tale da non consentire la valutazione di quanto offerto da parte della commissione giudicatrice, comporta **l'esclusione dalla gara**.

Nel caso in cui il concorrente non intenda proporre alcuna miglioria al progetto, dovrà presentare una specifica dichiarazione in tal senso.

Nel caso in cui il concorrente intenda produrre solo alcune migliorie al progetto e non altre, la Commissione attribuirà il punteggio esclusivamente alle migliorie presentate.

L'assenza di una proposta tecnica in ordine a un criterio comporta la relativa attribuzione di punteggio pari a zero.

Segreti tecnici e commerciali

Il concorrente deve dichiarare quali informazioni fornite, inerenti all'offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 53 del Codice).

In base a quanto disposto dall'art. 53, comma 5, del Codice il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dai concorrenti nell'ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione del concorrente, segreti tecnici e commerciali.

A tal proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte del concorrente.

La ditta concorrente deve quindi allegare nel SATER una dichiarazione in formato elettronico, firmata digitalmente e denominata "Segreti tecnici e commerciali" nella sezione "Offerta tecnica", contenente dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che:

- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta siano coperte da segreto;
- fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

ACER:

- si riserva comunque di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;
- si riserva di imporre alle ditte concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili.
- non effettuerà ulteriori informative e procederà, su richiesta scritta del concorrente, entro 15 (quindici) giorni a comunicare quanto previsto dall'art. 76, comma 2, del Codice (fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo).

Contenuto della busta virtuale economica

Nella busta virtuale economica il partecipante dovrà caricare l'offerta economica presentata utilizzando il modello predisposto da Acer sul SATER. La dichiarazione dovrà contenere:

- a. l'offerta economica, formulata mediante indicazione del massimo ribasso percentuale sull'importo a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza. Detto ribasso percentuale dovrà indicare un massimo di due decimali e, ove ne vengano indicati più, verranno considerati esclusivamente i primi due.
- b. l'indicazione dei costi relativi alla sicurezza aziendale dell'art.95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016.
- c. l'indicazione dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.

L'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore; in caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo non ancora costituito, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento

Non sono ammesse offerte incomplete, condizionate, plurime, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quanto prescritto nel presente disciplinare.

18. APERTURA DELLA BUSTA DOCUMENTAZIONE

In data 11 ottobre 2021 alle ore 10.00 il Presidente di gara procederà all'apertura della prima seduta virtuale di gara, dedicata alla valutazione amministrativa delle offerte pervenute, secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che verranno comunicati sul sito <http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/> nella sezione dedicata alla presente procedura.

In tale sede si procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio descritta nei punti precedenti del presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara,

Concluso l'esame di tutte le buste amministrative, a ciascuna verrà associato uno stato d'esito, reso visibile ai partecipanti alla procedura:

- “Ammessa”: in caso di documentazione regolare;
- “Ammessa con riserva”: in caso di documentazione da integrare / verificare;
- “In verifica”: in caso di documentazione da integrare;
- “Esclusa”: inibisce la valutazione delle buste successive ed esclude l'operatore economico dalla gara.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n.3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La composizione della Commissione giudicatrice è disponibile sulla piattaforma, oltre ad essere pubblicata, unitamente ai cv dei suoi componenti, sul sito <http://www.acerbologna.it/site/home/profilo-di-committente.html>, ai sensi dell'articolo 29 comma 1 D.lgs. 50/2016.

La Commissione giudicatrice procederà in sedute riservate alla valutazione e all'attribuzione dei punteggi tecnici secondo i criteri specificati.

20. APERTURA DELLA BUSTA TECNICA E DELLA BUSTA ECONOMICA

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa la commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare, che saranno resi visibili agli operatori economici.

Successivamente alla fase di valutazione tecnica, si procederà in seduta pubblica virtuale all'apertura della busta contenente l'offerta economica e all'attribuzione dei relativi punteggi.

La stazione appaltante procederà dunque alla formazione della graduatoria sommando i punteggi attribuiti a ciascun offerente per l'offerta tecnica ed economica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione ne dà comunicazione al RUP, per l'avvio del procedimento di congruità dell'offerta risultata anomala.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP che procederà, sempre ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, a disporre l'esclusione per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste documentazione e tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente

che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente primo in graduatoria la comprova del possesso dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla gara.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati.

La stipulazione del contratto è subordinata alla presentazione della seguente ulteriore documentazione:

- garanzia fideiussoria definitiva nella misura del 10% come sopra indicato;
- la polizza assicurativa (CAR e RCT) per le coperture richieste;

In caso di mancata stipula del contratto per carenza, da parte dell'aggiudicatario, dei requisiti di partecipazione richiesti, si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria.

22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si precisa, ai sensi e per gli effetti del regolamento UE 2016/679 (GDPR), che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento di che trattasi, ai fini del soddisfacimento di un obbligo di legge.

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l'Acer di Bologna.

23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Bologna, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Per tutto quanto non previsto nelle disposizioni che precedono, si intendono applicabili le norme del D.Lgs. n. 50/2016 nel testo vigente le Linee Guida dell'ANAC.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Antonio Frighi
(firmato digitalmente)